

ENTI NON COMMERCIALI

Attività caratteristica della ASD nella gestione di golf, piscine e tennis

di **Marco Bargagli**

Un'**Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)** può essere definita come **un'organizzazione senza scopo di lucro, costituita da più persone per perseguire finalità di interesse comune**, ivi compreso **l'esercizio dello sport** praticato in **forma dilettantistica**.

Come previsto dall'[articolo 148 del D.P.R. 917/1986](#), rubricato **Enti di tipo associativo**, **non é considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti**, in conformità alle **finalità istituzionali**, dalle **associazioni**, dai **consorzi** e dagli **altri enti non commerciali di tipo associativo**.

Per tale motivo, le **somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi**, non **concorrono a formare il reddito complessivo**.

Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di **attività commerciali**, le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** effettuate nei confronti **degli associati o partecipanti** dietro il **pagamento di corrispettivi specifici**, compresi i **contributi** e le **quote supplementari** determinati in funzione delle **maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto**.

Detti corrispettivi concorrono alla **formazione del reddito complessivo** come **componenti positivi del reddito di impresa** (ex [articolo 85 del D.P.R. 917/1986](#)) o come **redditi diversi** (ex [articolo 67 del D.P.R. 917/1986](#)), secondo che le **relative operazioni** abbiano carattere di **abitualità o di occasionalità**.

Ciò detto, qualora l'ASD voglia **usufruire dei benefici fiscali** riservati **agli enti non commerciali**, dovrà redigere il **proprio Statuto** recependo le **specifiche clausole** previste dalla normativa di riferimento, di seguito evidenziate:

- **divieto di distribuire** anche in modo indiretto **utili o avanzi di gestione**, nonché **fondi riserve o capitale** durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione **non siano imposte dalla Legge**;
- obbligo di **devolvere il patrimonio dell'ente**, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad **altra associazione** con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- **disciplina uniforme del rapporto associativo** e delle modalità associative volte a garantire **l'effettività del rapporto medesimo**, escludendo espressamente la **temporaneità della partecipazione alla vita associativa** e prevedendo per gli associati o

- partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- **obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario**, secondo le disposizioni statutarie;
 - **eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del **voto singolo** ([ex articolo 2532, comma 2, del codice civile](#)), **sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti** e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e **idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari**, delle relative **deliberazioni**, dei **bilanci o rendiconti**;
 - **intrasmisibilità della quota** o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Infine, occorre precisare che il **riconoscimento dell'associazione a fini sportivi** implica **l'iscrizione del registro tenuto dal CONI** che dovrà **trasmettere annualmente** all'Agenzia delle Entrate tutti i **dati e le notizie** necessari per **verificare i presupposti per l'ammissione ai benefici di carattere fiscale**.

Con particolare riferimento alle attività svolte da un'**associazione sportiva dilettantistica (ASD)** e la conseguente **possibilità di usufruire dei benefici fiscali** previsti dalla normativa di riferimento sopra illustrata, si è espressa la **Commissione tributaria provinciale di Milano**, con la **sentenza n. 4654/19/2017 pronunciata il 23 giugno 2017**.

Nel corso di una verifica fiscale, accanto alle **attività istituzionali svolte dalla ASD**, quale la **pratica sportiva del tennis e del golf**, venivano individuate altre attività (**gestione della piscina, dell'area fitness e della club house**), ritenute invece di **natura commerciale**.

In particolare, l'area denominata *club house* era costituita da **locali, spazi, impianti, arredi ed attrezzature** per la **ristorazione**.

Ciò posto, come si rileva nella sentenza di *prime cure*, a seguito dei **controlli effettuati** da parte dell'ufficio, erano state **individuate diverse categorie di soci**:

- il **"socio frequentatore"**, che attraverso il pagamento di una **quota annua** aveva il diritto di frequentare **tutte le aree del circolo per un anno**;
- il **"socio assente"** il quale, forte di una **quota annua ridotta**, aveva il diritto di frequentare le aree della ASD per un **periodo di tempo più limitato**, avendo il diritto di frequentare solo le aree della ASD (piscina, area *fitness*, ecc.), mentre **non poteva praticare attività sportiva (golf o tennis)**.

La pretesa impositiva era fondata sul fatto che gli **importi versati dai soci** non potevano essere considerati **"quote associative" corrisposte per lo svolgimento di attività istituzionali** riferite alla pratica sportiva ex articolo 148 del D.P.R. 917/1986.

Quindi, le **medesime quote** risultavano **imponibili per la mancata connessione con l'attività**

dilettantistica, non potendo essere ritenute accessorie e connesse le prestazioni di **somministrazione di attrezzature sportive** (es. vendita di accessori ed abbigliamento specifici per la pratica del golf), nonché le **attività di gestione di spacci aziendali**.

Nello specifico, sulla circostanza che tali **attività accessorie** erano **rese da società commerciali in forza di specifici contratti** l'ufficio rilevava che, come risultava dalla **lettura dei contratti esibiti**, emergeva chiaramente la **forte ingerenza della ASD** nella **gestione di queste società commerciali**, la quale si spingeva fino ad **assumere un ruolo attivo nella gestione del bar e del ristorante**.

Inoltre, emergeva che nel prospetto denominato **rendiconto economico-finanziario dell'ASD**, erano confluite delle **voci di spese direttamente imputabili all'attività imprenditoriale di bar e ristorante**, quali le **quote di ammortamento del costo della cucina e degli arredi**.

Infine, veniva evidenziato che la **concessione in locazione e/o comodato di locali** non rientrerebbe, comunque, **nell'attività istituzionale dell'ente senza scopo di lucro**.

La Commissione tributaria provinciale di Milano **ha respinto** il ricorso presentato dal contribuente, **accogliendo la tesi dei verificatori**.

Per l'organo giudicante **non è in discussione la natura di associazione sportiva dilettantistica** del contribuente in oggetto, **né conseguentemente il suo diritto a fruire di agevolazioni fiscali**, le quali però non **possono essere riconosciute** con riferimento alle **attività commerciali** svolte, che hanno **natura diversa da quelle istituzionali**.

Nel caso esaminato dai giudici milanesi, in particolare, il **socio frequentatore** ha il diritto di utilizzare l'area denominata *club house*, la piscina e l'area *fitness* senza che ciò **comporti la necessità di praticare l'attività sportiva del golf e del tennis**.

Di conseguenza, in relazione a quanto previsto dall'[articolo 148 del D.P.R. 917/1986](#) viene ravvisata **la natura commerciale dei servizi di somministrazione di pasti**, nonché delle **attività di gestione di spacci aziendali e di mense** fruiti per i servizi sopra indicati.

Viene inoltre confermata la **natura commerciale** di alcune **ulteriori entrate**, che risultano **svincolate dall'esercizio della pratica sportiva** quali, ad esempio, quelle:

- costituite dalle quote sostenute per **l'esclusiva frequenza al club house, alla piscina e alla zona fitness**;
- versate da **soggetti esterni per la partecipazione alle gare**, rispetto a quelle **versate dai soci del club**, nonché **dai soci iscritti ad altri circoli**;
- riconosciute per la **promozione golf**, costituite **dagli importi incassati dai tesserati liberi F.I.G.** non iscritti ad alcun sodalizio, per **l'utilizzo del campo pratica golf**;
- corrisposte per i **servizi di Golf car a motore/Golf car a batteria/Carrello Elettrico**;
- riconducibili a **prestazioni di fornitura di energia elettrica e di gas metano**, versate dai

soci per l'illuminazione e il riscaldamento dei campi da *tennis* durante il periodo invernale.

Seminario di specializzazione

**SPORT E TERZO SETTORE: LE NOVITÀ PER LE SPORTIVE
DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)